

Bruxelles, 14 novembre 2025
(OR. en)

15465/25

PECHE 404

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 7655 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE per una migliore trasparenza e una buona governance nella ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri: un vademecum sull'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 7655 final.

All.: C(2025) 7655 final



Bruxelles, 14.11.2025
C(2025) 7655 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

per una migliore trasparenza e una buona governance nella ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri: un vademecum sull'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

per una migliore trasparenza e una buona governance nella ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri: un vademecum sull'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

1. INTRODUZIONE

Le possibilità di pesca conferiscono un diritto di pesca quantificato⁽¹⁾ e sono essenziali per garantire una gestione sostenibile di una risorsa naturale comune che può esaurirsi se sfruttata in modo eccessivo. In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri devono agire in linea con la loro responsabilità di gestire e preservare una risorsa naturale comune e condivisa. Allo stesso tempo, le risorse alieutiche dovrebbero essere gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale. Inoltre, come sottolineato nel patto europeo per gli oceani⁽²⁾, un oceano sano e pratiche rigenerative contribuiranno al mantenimento dei mezzi di sussistenza, in particolare nelle comunità costiere, e a garantire la sicurezza alimentare anche per le generazioni future.

Un'assegnazione oggettiva e trasparente delle possibilità di pesca nazionali garantisce la parità di trattamento dei pescatori, rafforza la fiducia tra i portatori di interessi e promuove l'uso sostenibile delle risorse nonché la protezione dell'ambiente marino da cui dipende la prosperità delle risorse alieutiche e, in ultima analisi, della pesca. Un'assegnazione trasparente può altresì contribuire a prevenire conflitti tra operatori, flotte o segmenti. L'assegnazione delle possibilità di pesca può essere inoltre utilizzata per affrontare sfide emergenti e per creare incentivi affinché i pescherecci impieghino attrezzi da pesca selettivi, incoraggiando e premiando in tal modo comportamenti e soluzioni più sostenibili.

La comunicazione della Commissione del 2023 sul funzionamento del regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP)⁽³⁾ ha sottolineato, con riferimento al miglioramento della governance della PCP, che la buona governance si basa anche su una maggior trasparenza. Essa ha posto in evidenza l'obbligo di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca ("regolamento

⁽¹⁾ Conformemente alla definizione di cui all'articolo 4, punto 32, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (regolamento sul controllo): "*possibilità di pesca*": *diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca*. Il diritto di pesca può anche prevedere limitazioni di ordine tecnico e geografico per quanto riguarda le modalità, i tempi e i luoghi di possibile svolgimento delle operazioni di pesca.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il patto europeo per gli oceani", COM(2025) 281 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0281>. Sezione 4 - Proteggere e responsabilizzare le comunità costiere e le isole.

⁽³⁾ "La politica comune della pesca, oggi e domani: un patto per la pesca e gli oceani per una gestione delle attività alieutiche sostenibile, innovativa, inclusiva e basata su dati scientifici", COM/2023/103 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023DC0103>

relativo alla PCP")⁽⁴⁾, che impone agli Stati membri di utilizzare, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca, criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. La comunicazione del 2023 ha altresì confermato l'impegno della Commissione a collaborare con gli organismi scientifici e con gli Stati membri per valutare e garantire ulteriormente la trasparenza di tali criteri e la loro conformità alle disposizioni della PCP. L'intenzione era quella di incoraggiare l'uso di criteri in grado di promuovere pratiche di pesca sostenibili e di sostenere i pescatori artigianali e costieri, tenuto conto del fatto che questi ultimi rappresentano quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'UE e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca.

Dando seguito a tale impegno, con la presente comunicazione la Commissione incoraggia gli Stati membri ad agire per migliorare la buona governance in materia di assegnazione delle possibilità di pesca attraverso quattro linee di intervento: 1) rafforzare la trasparenza e l'informazione; 2) equità; 3) garantire l'accuratezza delle informazioni fornite; e 4) adeguatezza dei metodi di ripartizione.

La presente comunicazione invita inoltre gli Stati membri a riflettere sui sistemi e sui metodi attualmente utilizzati per l'assegnazione delle possibilità di pesca al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e sostenere i pescatori artigianali e costieri.

L'allegato della presente comunicazione (intitolato *Vademecum sull'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri*) espone le conclusioni della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento relativo alla PCP, tenendo conto dell'impegno e dei riscontri degli Stati membri e dei portatori di interessi⁽⁵⁾. L'allegato fornisce inoltre orientamenti sull'attuazione di tali articoli da parte degli Stati membri in sede di assegnazione delle possibilità di pesca alle navi battenti la loro bandiera.

2. INFORMAZIONI PIÙ CHIARE SUI METODI DI RIPARTIZIONE: RAFFORZARE LA TRASPARENZA

L'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento relativo alla PCP impone agli Stati membri di informare la Commissione dei metodi che utilizzano per ripartire le possibilità di pesca ad essi assegnate tra le navi battenti la loro bandiera. Tale obbligo di comunicazione è importante per motivi di trasparenza⁽⁶⁾ ed è indispensabile per permettere alla Commissione e agli Stati membri di monitorare tendenze e risultati.

Emerge tuttavia dalla prassi che gli Stati membri informano la Commissione in modi diversi, con frequenze diverse e fornendo dettagli differenti. In questa situazione diventa difficile delineare un quadro chiaro della situazione relativa all'assegnazione delle possibilità di pesca per determinati stock, flotte e regioni. Ragion per cui l'allegato della presente comunicazione invita gli Stati membri a includere determinate informazioni minime nelle comunicazioni alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 6.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio [GU C 354 del 28.12.2013, pag. 22](#).

⁽⁵⁾ Maggiori informazioni sui riscontri sono disponibili nei documenti citati nell'allegato, principalmente le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) STECF 20-14, 22-14 e 23-17.

⁽⁶⁾ Come proposto nella comunicazione "La politica comune della pesca, oggi e domani" (COM(2023) 103 final): "La buona governance si basa anche su una maggior trasparenza" <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0103>.

Ai fini della buona governance è inoltre fondamentale che vi sia maggiore trasparenza nei confronti dei portatori di interessi. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a fornire loro informazioni sui metodi che utilizzano per assegnare le possibilità di pesca, sui criteri applicati ai sensi dell'articolo 17 del regolamento relativo alla PCP, sul peso attribuito a ciascun criterio e sulla logica alla base di tale peso.

Gli Stati membri devono garantire che i metodi e i criteri utilizzati siano conformi alle prescrizioni di cui al regolamento relativo alla PCP (in particolare quelle dell'articolo 17). La Commissione invita pertanto gli Stati membri a verificare se tale conformità sia adeguatamente rispecchiata nelle informazioni comunicate, valutando: i) se le informazioni fornite dimostrano la trasparenza e l'oggettività dei criteri; ii) se la ponderazione dei criteri ambientali, sociali ed economici è chiaramente definita; iii) se tali informazioni riguardano tutte le possibilità di pesca assegnate.

3. ASSEGNAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA VOLTA A PROMUOVERE PRATICHE DI PESCA SOSTENIBILI E A SOSTENERE I PESCATORI ARTIGIANALI E COSTIERI

È importante che gli Stati membri progettino il sistema di assegnazione in modo da allinearlo agli obiettivi della PCP, garantendo la sostenibilità delle attività di pesca e mantenendo una flessibilità sufficiente per consentire al settore della pesca dell'UE di adattarsi alle sfide emergenti.

Le informazioni raccolte dalla Commissione e analizzate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) evidenziano notevoli disparità nei metodi di ripartizione comunicati e nell'utilizzo dei criteri, anche di tipo ambientale, sociale ed economico.

La Commissione riconosce che spetta agli Stati membri decidere i sistemi di assegnazione da utilizzare e che è loro prerogativa determinare le rispettive ponderazioni per i criteri ambientali, sociali ed economici che scelgono di applicare. Dato che le caratteristiche del settore e delle attività di pesca variano da Stato membro a Stato membro, è evidente che un approccio "unico per tutti" non costituirebbe una soluzione adeguata.

In particolare, gli Stati membri non sono obbligati ad assegnare possibilità di pesca alle pratiche di pesca più sostenibili o ai pescatori artigianali.

La Commissione è tuttavia tenuta a valutare l'allineamento dei suddetti metodi di ripartizione con gli obiettivi della PCP.

In questo senso la Commissione sottolinea lo spirito dell'articolo 17, espresso nel considerando 33 del regolamento relativo alla PCP: *Gli Stati membri dovrebbero promuovere una pesca responsabile prevedendo incentivi per gli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e che offrono i maggiori benefici per la società.*

Dalle risposte ai questionari e dalle consultazioni dei portatori di interessi la Commissione ha potuto constatare un certo grado di inerzia nel modo in cui gli Stati membri assegnano le possibilità di pesca, insieme al fatto che alcuni dei metodi comunicati non sembrano rispondere adeguatamente alle sfide emergenti che la pesca dell'UE si trova ad affrontare.

Ciò è particolarmente evidente nel caso dei pescatori costieri artigianali, che in generale risentono maggiormente di sfide⁽⁷⁾ quali la crisi energetica, le fluttuazioni naturali degli stock (abbondanza e distribuzione), la concorrenza per l'uso dello spazio marino, i cambiamenti climatici, il degrado dell'ambiente marino, le specie invasive o la concorrenza sleale della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

La Commissione riconosce l'importante ruolo della pesca costiera artigianale, che rappresenta quasi il 70 % della flotta di pescherecci dell'UE. Essa pone particolare attenzione ai legami più stretti che questo tipo di pesca ha con il tessuto sociale ed economico delle comunità di pescatori, al suo rapporto più diretto con l'ambiente e la società locali, nonché al ruolo significativo che svolge nella cultura e nel patrimonio europei. Il riconoscimento di tale ruolo si concretizza attraverso: i) l'accesso preferenziale alle acque dell'UE situate entro 12 miglia nautiche previsto dal regolamento relativo alla PCP; ii) il sostegno finanziario fino al 100 % nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)⁽⁸⁾; e iii) alcune deroghe previste dal regolamento sul controllo⁽⁹⁾.

L'assegnazione delle possibilità di pesca a norma dell'articolo 17 da parte degli Stati membri potrebbe rispecchiare meglio l'importante ruolo della pesca costiera artigianale, ad esempio allineando i metodi di ripartizione alle esigenze specifiche individuate nell'ambito del programma nazionale FEAMPA per il rafforzamento della resilienza dei pescatori artigianali.

4. COSA POTREBBERO FARE GLI STATI MEMBRI PER MIGLIORARE LA BUONA GOVERNANCE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA

A. Rafforzare la fiducia attraverso la trasparenza e la comunicazione

I metodi di ripartizione possono essere complessi e alcuni portatori di interessi hanno espresso il desiderio di comprendere meglio i metodi utilizzati e i criteri sottostanti. Pertanto, oltre ad adempiere l'obbligo giuridico di informare la Commissione sulle modalità che utilizzano per assegnare le possibilità di pesca alle navi battenti la loro bandiera, gli Stati membri sono invitati a rafforzare i rispettivi strumenti di informazione e comunicazione per **fornire proattivamente informazioni ai portatori di interessi** sui metodi utilizzati per assegnare le possibilità di pesca (contingenti e sforzo) e sulla logica alla base di tali metodi.

La Commissione sottolinea che l'articolo 17 potrebbe essere uno strumento per rispondere alle sfide emergenti cui deve far fronte la pesca dell'UE. Tali sfide potrebbero essere superate promuovendo il dialogo e coinvolgendo più attivamente tutti i portatori di interessi nell'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri.

⁽⁷⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), - *The 2024 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet* (STECF 24-03 e 24-07), PRELLEZO, R., SABATELLA, E.C., VIRTANEN, J., TARDY MARTORELL, M. e GUILLEN, J. (curatori), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, doi:10.2760/5037826, JRC139642. Capo 2.7 sulla flotta costiera artigianale dell'UE, pag. 45 <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC139642>

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio.

B. Rafforzare la fiducia attraverso l'equità

La Commissione incoraggia gli **Stati membri a intraprendere ulteriori azioni per sfruttare appieno il potenziale dell'articolo 17 al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e sostenere i pescatori artigianali e costieri.**

In primo luogo, la Commissione invita gli Stati membri a riflettere sugli esempi di criteri di cui all'articolo 17 e sull'impatto derivante dal fatto di assegnare possibilità di pesca a: i) navi con un impatto ambientale maggiore rispetto ad altre navi presenti nelle loro flotte; ii) navi con precedenti di non conformità; o iii) navi che sostituiscono attività tradizionali o attività economiche sostenibili consolidate.

In secondo luogo, la Commissione incoraggia gli Stati membri a realizzare azioni a sostegno dei pescatori artigianali e a sfruttare tutte le possibilità offerte dall'articolo 17 che potrebbero incentivare la sostenibilità a lungo termine di tali attività di pesca, soprattutto di quelle che hanno un minore impatto sull'ambiente.

C. Rafforzare la fiducia attraverso l'accuratezza delle informazioni fornite

La tipologia, la quantità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite dagli Stati membri variano notevolmente⁽¹⁰⁾.

La Commissione invita pertanto gli Stati membri a informare la Commissione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, nonché i portatori di interessi, a fini di trasparenza e buona governance, in merito ai metodi e ai criteri di assegnazione utilizzati **per tutte le possibilità di pesca**. Ciò comprende i contingenti e lo sforzo di pesca nelle acque dell'UE e le possibilità di pesca attribuite agli Stati membri nelle acque internazionali e tramite accordi internazionali (ad esempio attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca, gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile o altri tipi di accordi bilaterali o multilaterali).

La Commissione invita gli Stati membri a comunicare il metodo di ripartizione utilizzato tenendo conto delle tre categorie di criteri di cui all'articolo 17, vale a dire i **criteri ambientali, sociali ed economici**.

La trasparenza e la comunicazione nei confronti dei portatori di interessi, in quanto componenti fondamentali della buona governance, sono pertinenti anche per le possibilità di pesca soggette a concessioni di pesca trasferibili, nonostante tali possibilità siano escluse dall'obbligo di informare la Commissione fissato dall'articolo 16, paragrafo 6.

D. Rafforzare la fiducia attraverso l'adeguatezza dei metodi di ripartizione

La Commissione incoraggia gli Stati membri a utilizzare criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca a norma dell'articolo 17 del regolamento relativo alla PCP, al fine di incentivare l'adattamento alle sfide emergenti. **I metodi di ripartizione non dovrebbero compromettere la capacità degli Stati membri di reagire rapidamente a problemi imprevisti.**

⁽¹⁰⁾ Cfr., ad esempio, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Social Data in Fisheries* (STECF 23-17), Van Hoof, L., Goti, L., Tardy Martorell, M. e Guillen, J. (curatori), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, doi: 10.2760/982497, JRC136326. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC136326>.

La Commissione invita gli Stati membri a elaborare metodi di ripartizione che contemplino la possibilità di riassegnare le possibilità di pesca non utilizzate in modo tempestivo, trasparente e attivo.

La Commissione incoraggia altresì gli Stati membri a procedere a rivalutazioni periodiche dei sistemi di assegnazione al fine di garantire che **i metodi e i criteri applicati restino pertinenti e adeguati** alle esigenze attuali del settore nazionale della pesca.

5. CONCLUSIONI

La Commissione ha collaborato con gli Stati membri, lo CSTEP e i portatori di interessi per ottenere un quadro più chiaro dei metodi utilizzati per l'assegnazione delle possibilità di pesca⁽¹¹⁾.

Alla luce di tale processo la Commissione invita gli Stati membri a intraprendere ulteriori azioni per sfruttare appieno il potenziale offerto dall'articolo 17 al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e sostenere i pescatori artigianali e costieri.

La Commissione incoraggia gli Stati membri a riflettere sui principali problemi che affliggono i pescatori artigianali e ad avvalersi dell'articolo 17 per fornire sostegno e spazio a determinati pescherecci che meritano accesso alle possibilità di pesca al fine di sostenerne il contributo alla pesca sostenibile e alle comunità di pescatori.

Per aumentare la fiducia nelle politiche, la Commissione incoraggia gli Stati membri a migliorare le informazioni fornite ai portatori di interessi circa le modalità di assegnazione delle possibilità di pesca.

Come prossime tappe, la Commissione invita gli Stati membri a riflettere sui metodi e sui criteri utilizzati per assegnare le possibilità di pesca, tenendo presente la necessità di promuovere pratiche di pesca sostenibili, sostenere i pescatori artigianali e costieri e migliorare la comunicazione e la trasparenza. La Commissione è pronta ad assistere gli Stati membri a tale riguardo.

⁽¹¹⁾ Ultima relazione pubblicata di cui sopra: Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Social Data in Fisheries* (STECF 23-17)